

Foggia, 22 ottobre 2021

A TUTTI GLI ISCRITTI


Gentili Colleghi,

accludo alla presente il questionario allegato, con preghiera di compilarlo ed inviarlo a mezzo mail al seguente indirizzo: cazzetta@lum.it, entro il 31.10.2021.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Gianluca Ursitti



Questionario

Nome..... Cognome..... (facoltativi)

Qualifica professionale.....

1) Nella sua esperienza professionale, si è occupato della gestione di conflitti genitoriali sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale (artt. 316, comma 2 ss., 317, 320, comma 2, 321, 322, cc.) ma durante la fisiologia dei rapporti familiari, ossia fuori dal contesto dei procedimenti di separazione, divorzio o crisi delle convivenze?

- Sì
- Raramente
- No mai

Se si può riportarne brevemente i termini e gli esiti? (facoltativo)

2) Ha preso parte a procedure o emesso provvedimenti per la limitazione o revoca della responsabilità genitoriale (artt. 330, 333 c.c.)?

- Sì
- Raramente
- No mai

Se si può riportarne brevemente i termini e gli esiti, anche in relazione a vicende nelle quali la limitazione o la revoca non sono state applicate? (facoltativo)

3) Nell'esercizio della sua attività, ha riscontrato casi nei quali la procedura di ascolto del minore è stata davvero determinante per le decisioni attinenti alla persona del minore (es. fissazione della residenza, scuola, sport, religione, scelte sanitarie)?

- Sì
- Raramente
- No mai

Vuole esporci in che termini ha apprezzato l'utilità dell'ascolto? (facoltativo)

4) In cosa crede che l'istituto dell'ascolto del minore possa essere migliorato?

5) Ha esperienza di riconciliazioni genitoriali avvenute grazie al suo intervento professionale, o comunque nel corso dei procedimenti per la gestione delle crisi familiari?

- Sì
- Raramente
- No mai

Se sì, quale crede sia stata la variabile determinante? (facoltativo)

- 6) Per la sua esperienza professionale, ritiene che i conflitti genitoriali emergenti nel contesto dei procedimenti per la gestione delle crisi familiari, in particolare in punto di affidamento e collocazione della prole, assegnazione della casa familiare, decisioni nell'interesse dei figli, siano condizionati dal perseguimento di interessi personali, esistenziali e economici dei genitori?
- Sì, sempre
 - Sì, a volte
 - No mai

Vuole farci degli esempi? (facoltativo)

- Crede che i provvedimenti adottati siano stati idonei a limitare l'interferenza dell'interesse personale dei genitori nella vita quotidiana del minore?
- Sì, sempre
 - Sì, a volte
 - No mai
- 7) Quanto spazio nella sua attività viene dedicato all'accertamento delle abitudini materiali e affettive della prole prima della dell'insorgere della crisi familiare?
- Sì, sempre
 - Sì, a volte
 - No mai

In che forma avviene questo accertamento? (facoltativo)

Con quali atti e documenti attesta lo svolgimento di questo accertamento? (facoltativo)

8) Le è capitato di indicare o adottare misure nell'interesse del minore che si distaccassero notevolmente dalle richieste formulate dai genitori nel corso dei procedimenti sulla crisi familiare?

- Sì, sempre
- Sì, a volte
- No mai

Vuole riportarci degli esempi concreti? (facoltativo)

9) Ci sarebbe utile se utilizzasse questa pagina per riportare ulteriori sue riflessioni, o suggerire altri quesiti utili ad approfondire l'indagine, da proporre con successivi questionari.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020

Fondo Sociale Europeo approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

"Research for Innovation (REFIN)"

Oggetto: POR Puglia 2014/2020 – Asse X – Azione 10.4. Research for Innovation – REFIN

Rapporto Tecnico di Ricerca n. 2

Codice Pratica C26997C9

Nome e cognome del ricercatore: **Gabriella Cazzetta**

Università LUM Giuseppe Degennaro

Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza

Titolo del progetto

“Sostegno alla genitorialità nella crisi delle nuove famiglie”

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) IUS/01

Abstract: Il progetto di ricerca verte sul fenomeno delle crisi delle “nuove famiglie”, riconosciute dalla l. n. 76/2016, ed è volta allo studio delle problematiche giuridiche nascenti dalla dissoluzione della coppia genitoriale non coniugata ma stabilmente convivente o formatasi a mezzo di unione civile in cui siano presenti figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Nella accezione di nuove famiglie si vuole comprendere, tuttavia, anche la variabile morfologia della famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, in quanto oggi esposta a dinamiche ignorate dal codice civile e dalla prima riforma del diritto di famiglia del '75. La ricerca vuole favorire la individuazione di più appropriate forme di tutela e di sostegno alla genitorialità, utili a garantire al contempo il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori e la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e appagante delle singole figure genitoriali (es. recupero autonomia abitativa, assistenza e mediazione familiare, conciliazione tempi vita-lavoro). L'attività proposta consiste primariamente nello studio dell'insieme delle regole di fonte legislativa e giurisprudenziale, nazionale ed europea sul tema; nell'individuazione dei problemi irrisolti dalla disciplina positiva; nell'affrontare la problematica sul territorio regionale, indagando i bisogni da essa rivenienti, con l'intento di dare adeguato rilievo scientifico, attraverso pubblicazioni, a ciascun aspetto enunciato. Il potenziale risultato atteso è quello di prospettare degli interventi utili a rendere effettiva, ampia ed inclusiva la protezione e promozione del benessere dei soggetti coinvolti nella crisi, in un'ottica di completamento della recente L.R. n. 45/2017.

Primo Package (primo anno Dicembre 2020-dicembre 2021)

Titolo: Verifica preliminare di validità dell'equazione di corrispondenza tra “volontà dei genitori nella fisiologia del rapporto” e “miglior perseguimento dell'interesse del minore”

Attività previste:

Attività 1.1

Stato: Svolta (dicembre 2020- aprile 2021)

Stato dell'arte: ricostruzione del quadro normativo di riferimento al fine di individuare quali principi e regole orientano l'esercizio della responsabilità genitoriale e la scelta dell'indirizzo della famiglia durante la fisiologia dei rapporti e, alla luce di ciò, comprendere quali effettivi spazi sussistano per l'emersione di un eventuale e divergente interesse del minore che smentisca la presunzione di corrispondenza con il concorde volere dei genitori o, comunque, con in modello familiare vissuto in concreto.

Sintesi della riflessione teorica svolta con l'attività 1.1: La nuova locuzione, sostitutiva della precedente "potestà dei genitori", segna il mutamento di prospettiva dal quale occorre guardare oggi al ruolo genitoriale. Con la formula "responsabilità genitoriale" la riforma della filiazione del 2013 pone il sigillo sul cambiamento avviato dalla l. n. 219 del 2012, la quale già aveva aggiunto alla rubrica del titolo IX del Libro primo del codice il riferimento ai "diritti e doveri del figlio", dedicando agli stessi il successivo Capo I e l'art. 315 bis. I passaggi legislativi, ben lontani dal costituire un'operazione di restyling del linguaggio legale o di mero recepimento di consolidati approdi del diritto vivente, ridefiniscono struttura e funzioni della figura genitoriale, rivelando in più momenti una portata precettivo-innovativa. Dalla interpretazione assiologica e sistematica delle nuove disposizioni, supportata dalla lettura delle più autorevoli voci della dottrina, è emersa la necessità di intendere il cambiamento innanzitutto sul piano funzionale, in termini di più esplicita e inequivoca conformazione del potere genitoriale al dovere di mantenere, educare, istruire e assistere la prole nel rispetto delle sue inclinazioni e aspirazioni. Dunque, non potere libero e discrezionale (come per vero non consentiva neppure il preesistente impianto codicistico), ma potere-dovere al servizio della pieno sviluppo della personalità del minore. Rispetto a questa costruzione, il contributo della riforma della filiazione è stato attribuire degna collocazione e maggiore risonanza all'indole strettamente strumentale all'interesse del minore del ruolo genitoriale, in primo luogo abbattendo il riferimento alla potestà, in quanto rappresentativo della diversa indole autoritativa del potere, ma soprattutto accorciando le distanze tra l'ufficio ricoperto dal genitore e quello attribuito ad altre figure legali investite della cura dell'interesse di un incapace (tutore, curatore ecc.), per le quali l'assenza di un automatismo di legittimazione del potere dato dalla preesistenza del rapporto parentale non crea i rischi di confusione/condizionamento tra volere del titolare del potere e interesse dell'incapace insiti nel rapporto di filiazione, ove è scivoloso il terreno che porta dalla scelta di diventare genitori, come momento di autodeterminazione e realizzazione del sé, all'investitura legale di agire nel solo interesse del minore, considerandolo ove occorra anche separatamente o in conflitto con quello personale. Richiamando le figure genitoriali alla loro funzione di garanti dell'interesse dei figli, e quindi alla più lucida percezione della individualità del minore, la definizione di "responsabilità" attribuita dalla riforma al ruolo genitoriale disegna una linea di congiunzione orizzontale tra genitori e figli, lungo la quale fa muovere biunivoci input tra ciò che il genitore può volere nel loro interesse e ciò che essi possono essere in grado di rappresentare come loro preferenza o volontà. Naturalmente, l'intensità di questa relazione giuridica è destinata ad assumere rilevanza e maggiore portata con la crescita del minore, man mano che si definisce la sua capacità di discernimento e si fa grigia la zona che separa il momento della incapacità totale da quello del raggiungimento della maggiore età. Se non ché, il più meritevole apporto della riforma è stato quello di accompagnare alla più esplicita definizione della finalità del ruolo genitoriale anche una costruzione adeguata della struttura del potere dei genitori imperniata sulla regola del consenso condiviso e dell'ascolto del minore: il primo in quanto definitivamente esteso a tutte le coppie genitoriali anche non coniugate o conviventi; il secondo in quanto regola generale posta a pena della invalidità dei procedimenti che coinvolgano l'interesse di minori.

Deliverables conseguiti con l'attività 1.1

L'interesse del minore viene alla luce soprattutto in presenza di un conflitto tra genitori giacché, nella fisiologia dei rapporti, l'autonomia di questi ultimi ben consente patti impliciti sull'indirizzo della vita familiare, per esempio di rimessione delle decisioni sui figli a uno solo di essi, o di condivisione di un modello educativo autoritario che ignori del tutto l'opinione dei figli sulle questioni che li interessino. Anche là dove l'indirizzo familiare non sia il frutto di una vera e propria scelta condivisa dei genitori, e venga per es. vissuto con disagio da uno di essi, esso realizza comunque quell'habitat familiare nel quale la prole si riconosce e ramifica le proprie abitudini.

La casistica giurisprudenziale delinea in effetti un quadro nel quale l'interesse del minore è invocato nel contesto dei procedimenti sull'accertamento/constituzione del rapporto di filiazione, ovvero in quelli per la gestione della crisi familiare. A guardar bene, dunque, le occasioni di maggiore riflessione sulle misure da adoperare per tutelare l'interesse della prole sono date, paradossalmente, dalle due estremità della istaurazione del rapporto di filiazione e della fine dell'unità familiare, lasciando nel mezzo e nell'ombra quella fase più vitale e stimolante del rapporto che, non esponendo il minore al disagio del conflitto genitoriale, è per lui il contesto ideale di spontanea manifestazione della sua personalità. Eppure, in questa fase, l'interferenza di un controllo esterno delle istituzioni sugli equilibri familiari soggiace alla logica dell'eccezione, subordinata cioè al sopravvenire di circostanze gravi e urgenti (artt. 316, comma 2 c.c. e 330 ss. c.c.). Ne risulta un sistema stridente che, nel mentre pone al centro il superiore interesse del minore, lo pospone poi al progetto educativo comune dei genitori.

L'importanza del progetto educativo genitoriale si atpeggia a degno contraltare alla autonoma e oggettiva valutazione dell'interesse del minore, rendendo il bilanciamento tra le due posizioni tanto più di difficile quanto più ci si riferisca ad aspetti della vita dei figli per i quali non risulti né tanto ovvia la migliore soluzione, né tanto palese e grave il rischio di lesione del suo interesse. In conclusione, sebbene l'abolizione del modello autoritativo della potestà abbia aperto un varco nell'autonomia dei rapporti familiari, la prassi applicativa continua a testimoniare il residuale spazio occupato da decisioni fondate sulla considerazione del superiore e astratto interesse del minore, o della sua divergente volontà (noti i casi di autorizzazione all'interruzione degli studi scolastici o delle cure sanitarie). Il risultato raggiunto è stato posto alla base di una valutazione critica della opportunità di accentuare il processo di oggettivizzazione dell'interesse del minore in conseguenza della crisi familiare, dato il rischio di esasperazione del modello della condivisione genitoriale delle decisioni e dell'ascolto del medesimo. Invero, il rivendicare l'applicazione intransigente di questo modello ideale da parte di uno dei genitori può spesso celare un tentativo di strumentalizzazione del canone del superiore interesse del minore (v. per es. il genitore che voglia ottenere la paritaria distribuzione dei tempi di accudimento della prole per ritagliare maggiori spazi di autonomia per la propria vita personale, o il genitore che faccia la stessa richiesta nel solo interesse ad evitare la corresponsione di un maggiore assegno per il mantenimento indiretto della prole), o provocare l'accelerazione di cambiamenti delle abitudini di vita che di fatto screditano il suo precedente vissuto. In altre parole, il modello genitoriale ideale (c.d. intercambiabilità dei ruoli) indicato dalla riforma può, se perseguito meccanicisticamente, rivelarsi causa di discontinuità delle coordinate identificative della esistenza minore, più di quanto non possa fare il fatto in sé della cessazione della convivenza tra i suoi genitori. L'esito di questa prima parte della ricerca costituisce un passaggio essenziale per il prosieguo dell'indagine, perché concorre a dimostrare quanto possa essere controproducente la pretesa di imporre condotte stereotipate lontane dall'esperienza pregressa del minore e dalla sua maturata percezione delle dinamiche familiari, tanto più se riferite alla ormai acquisita atipicità dei nuovi modelli familiari. Senonché, questo risultato porta anche a comprendere che, ove la gestione della crisi familiare si caratterizzi per la conflittualità dei genitori,

il perseguimento del concreto interesse del minore può entrare in conflitto con la tutela delle esigenze personali di questi (lavorative, esistenziali, affettive). In questa prospettiva, l'accettabile e necessario sacrificio delle esigenze personali dei genitori, se trova giustificazione nella cura dell'interesse concreto del minore, non può né essere definitivo, né eccessivamente gravoso, sicché va comunque programmato il graduale inserimento di misure volte al recupero degli spazi esistenziali e della autonomia reddituale dei genitori, così come alla valorizzazione dell'autonomia decisionale del minore.

Risultati

1. Smentita dell'equazione "esercizio della responsabilità genitoriale nella fisiologia dei rapporti"= "perseguimento del superiore (astratto) interesse del minore".
2. Nella fisiologia dei rapporti familiari l'equazione è "interesse concreto del minore"= "conformazione in base al vissuto indirizzo familiare".
3. Necessaria conservazione della seconda equazione nel passaggio alla patologia dei rapporti che assicuri l'effettiva tutela dell'interesse del minore per come accertato in concreto, senza il condizionamento di astratti modelli di perfetta genitorialità.

Attività 1.2

Stato: programmata e in corso di svolgimento (maggio 2021-dicembre 2021)

Controllo della casistica giurisprudenziale e istaurazione di collaborazioni con le figure professionali operanti sul territorio e coinvolte a più livelli nella gestione delle crisi familiari al fine di individuare lacune e limiti applicativi della disciplina vigente: lo svolgimento dell'attività 1.2 necessita di compiere alcune indagini sul territorio regionale che coinvolgano tutte le figure professionali esperte nella gestione delle crisi familiari (giudici, avvocati, assistenti sociali, associazioni, mediatori, psicoterapeuti ecc.), alle quali verranno rivolti questionari (**opzionalmente anonimi, salva necessità di indicazione della qualifica**) tesi a far emergere, nella prospettiva di ciascuno, le maggiori problematiche e eventuali proposte di soluzione. Tappa intermedia del primo Work package sarà quindi ottenere dati statistici e consultazioni multidisciplinari che siano d'aiuto al raggiungimento dell'obiettivo finale.